

REGOLAMENTO (CE) N. 1857/2005 DELLA COMMISSIONE

del 14 novembre 2005

recante modifica del regolamento (CE) n. 1864/2004 della Commissione recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per l'importazione di conserve di funghi dai paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofruticoli trasformati,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruticoli (¹), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1864/2004 è modificato come segue:

considerando quanto segue:

1) all'articolo 1, paragrafo 2, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

(1) Il regolamento (CE) n. 1864/2004 della Commissione (²) reca apertura di contingenti tariffari per l'importazione nella Comunità di conserve di funghi del genere *Agaricus*.

«Tuttavia non si applicano dazi doganali ai prodotti originari della Romania (numero d'ordine 09.4726) e della Bulgaria (numero d'ordine 09.4725).»;

(2) In seguito alla conclusione di protocolli aggiuntivi agli accordi europei con la Bulgaria e la Romania, approvati con le decisioni del Consiglio e della Commissione 2005/430/CE, Euratom (³) e 2005/431/CE, Euratom (⁴), occorre modificare le aliquote dei dazi doganali applicabili ai prodotti originari della Romania e i contingenti tariffari per i prodotti originari della Bulgaria, stabiliti dal regolamento (CE) n. 1864/2004.

2) l'allegato I è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO I

Volume e periodo di applicazione dei contingenti tariffari di cui all'articolo 1, paragrafo 1, in tonnellate (peso netto sgocciolato)

Paese di origine	Dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno
Bulgaria	2 887,5 (¹)
Romania	500
Cina	23 750
Altri paesi	3 290

(¹) A partire dal 1° gennaio 2006 il contingente assegnato alla Bulgaria sarà aumentato di 275 tonnellate su base annua.»

(3) I protocolli aggiuntivi agli accordi europei con la Bulgaria e la Romania, approvati con le decisioni 2005/430/CE, Euratom e 2005/431/CE, Euratom, sono in applicazione dal 1° agosto 2005. Il presente regolamento deve quindi applicarsi a decorrere da tale data.

(4) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1864/2004.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° agosto 2005.

(¹) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2004 della Commissione (GU L 64 del 2.3.2004, pag. 25).(²) GU L 325 del 28.10.2004, pag. 30.(³) GU L 155 del 17.6.2005, pag. 1.(⁴) GU L 155 del 17.6.2005, pag. 26.